



***CITTÀ di GUARDIAGRELE***  
***Provincia di Chieti***

**Regolamento per la definizione dei tributi  
locali mediante il procedimento di  
accertamento con adesione**

**Approvato con delibera C.C. n. 21 del 26-07-2011**



### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. I tributi comunali possono essere definiti mediante il procedimento di accertamento con adesione sulla base dei criteri di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Il procedimento di definizione può essere applicato in tutti i casi in cui l'accertamento sia fondato su elementi di natura presuntiva o su elementi oggetto di valutazione estimativa. In particolare è applicabile ai seguenti tributi:
  - a) imposta comunale sugli immobili ;
  - b) tariffa rifiuti solidi urbani.
3. Il procedimento di definizione non si applica:
  - a) nei casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo;
  - b) nell'ambito delle attività di mero controllo formale finalizzate alla liquidazione e riscossione del tributo;
  - c) ai soli fini di ridurre le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi di dichiarazione e pagamento del tributo.
4. La richiesta dell'ufficio di presentare chiarimenti, atti e documenti oppure l'invio di questionari non attiva il procedimento di definizione mediante accertamento con adesione.
5. Nel caso di più coobbligati, il procedimento di definizione può essere perfezionato anche con l'adesione di uno solo degli obbligati.
6. La definizione può essere effettuata anche solo per alcuni dei periodi di riferimento del tributo.
7. Al fine di agevolare l'esercizio delle attività di definizione dei tributi possono essere emanate direttive generali di indirizzo e coordinamento.

### **Articolo 2- Effetti della definizione**

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile né è soggetto ad integrazioni o modifiche da parte dell'ufficio.
2. La definizione non esclude ulteriori attività di accertamento qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi che rendano possibile l'accertamento di un maggior tributo in misura superiore al 50 per cento di quella definita.
3. Con il perfezionamento della definizione, perdono efficacia l'avviso di accertamento e gli atti di controllo posti in essere dall'ufficio.

### **Articolo 3- Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione connesse al periodo d'imposta si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

### **Articolo 4 - Ufficio competente e responsabile del procedimento**

1. Il procedimento di definizione rientra nelle attribuzioni dell'ufficio competente preposto alla gestione del tributo in persona del funzionario responsabile designato.



#### **Articolo 5 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio competente, prima dell'emissione di un avviso di accertamento, può notificare al contribuente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero nelle altre forme contemplate dalla normativa vigente, un invito a comparire nel quale sono indicati:  
i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo, le annualità oggetto di accertamento, il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, il maggior tributo, le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di definizione agevolata secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento.
2. Nel caso di più coobbligati l'invito è notificato a ciascun obbligato.

#### **Articolo 6 - Definizione dell'invito a comparire**

1. Il contribuente può aderire al contenuto dell'invito di cui al comma 1 dell'articolo 5 mediante comunicazione al competente ufficio ed effettuazione del versamento delle somme dovute entro il ventesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che in caso di pagamento rateale deve contenere l'indicazione del numero delle rate prescelte entro i limiti stabiliti dall'articolo 14 del presente regolamento, è unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o dell'unica rata. In presenza di adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 3 comma 1, è ridotta alla metà.
2. Per la compilazione e presentazione della comunicazione di adesione all'invito, il contribuente può avvalersi della rappresentanza mediante procuratore speciale di cui all'articolo 7, comma ibis, del d.lgs. n. 218 del 1997.

#### **Articolo 7 - Mancata adesione all'invito**

1. Il contribuente può disattendere la richiesta formulata dall'ufficio contenuta nell'invito a comparire, presentandosi presso gli uffici alla data indicata nell'atto di accertamento ed avviando, in quella sede, il contraddittorio al fine di ottenere una riduzione della pretesa. La mancata adesione all'invito a comparire impedisce al contribuente di avvalersi della riduzione delle sanzioni secondo le modalità indicate all'articolo 6.

#### **Articolo 8 - Comparizione e termini di avvio del procedimento**

1. Il contraddittorio prende avvio con la comparizione del contribuente il quale può richiedere, mediante comunicazione scritta, un rinvio non superiore a quindici giorni.
2. La mancata comparizione impedisce l'avvio del procedimento e rende priva di ogni effetto l'eventuale successiva richiesta di definizione da parte del contribuente. Il mancato avvio del procedimento per assenza del contribuente è registrato in apposito verbale sottoscritto dall'impiegato incaricato e dal responsabile del procedimento.



### **Articolo 9 - Contraddittorio e contenuto della definizione**

1. Le persone fisiche intervengono personalmente o possono delegare il coniuge, i parenti oppure gli affini. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti un'attività di impresa, intervengono in persona del legale rappresentante o dei dipendenti delegati. In ogni caso, è consentita la rappresentanza a mezzo di un procuratore generale o speciale.
2. Il contribuente o chi lo rappresenta fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene occorrenti per la definizione, anche ricorrendo alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in conformità alla vigente legislazione, ed esibisce i documenti originati in proprio possesso depositandone copia vistata dall'ufficio per conformità all'originale.
3. Nel primo incontro l'ufficio fissa la data ultima per la firma dell'atto di accertamento con adesione e, per tale giorno, le parti si considerano convocate senza altra comunicazione ai fini della conclusione del procedimento di definizione. L'ufficio e il contribuente possono concordare altri incontri, non oltre i quindici giorni successivi, se necessari a consentire la produzione degli ulteriori documenti e di ogni altro elemento utile per la definizione.

### **Articolo 10 -Procedimento ad iniziativa dei contribuenti**

1. Il procedimento di definizione può essere avviato ad iniziativa del contribuente, entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica di un avviso di accertamento, soltanto se l'avviso non è stato preceduto dall'invito dell'ufficio a comparire per la definizione del tributo.
2. L'istanza del contribuente deve contenere gli elementi idonei a consentire all'ufficio di valutare la proposta di definizione del tributo.
3. L'istanza in carta libera può essere consegnata direttamente all'ufficio o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero inviata anche mediante telefax o posta elettronica certificata e deve riportare le generalità, il domicilio, il codice fiscale, l'eventuale recapito telefonico, telefax o posta elettronica certificata e una copia dello stesso avviso.
4. Con l'istanza il contribuente manifesta la disponibilità a valutare la definizione dell'ufficio senza alcun impegno preventivo ad aderirvi. La mancata definizione non preclude la contestazione in giudizio dell'avviso di accertamento notificato.
5. I termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento e per l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di consegna diretta o di ricevimento dell'istanza.
6. Se non ravvisano i presupposti per accogliere la proposta di definizione l'ufficio respinge l'istanza entro trenta giorni invitando il contribuente a regolarizzare il proprio debito.

### **Articolo 11 - Invito a comparire e rinuncia all'istanza**

1. Se ne ravvisa i presupposti l'ufficio, anche per via telematica, entro



trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 10:

- a) formula al contribuente la proposta di definizione sulla base dell'istanza indicando la data e il luogo della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione;
  - b) invita il contribuente a comparire per l'avvio del contraddittorio ove sia necessario acquisire ulteriori elementi.
2. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento successiva all'avvio del procedimento comporta la rinuncia all'istanza e la chiusura d'ufficio del procedimento di definizione. In ogni caso il contribuente può rinunciare al procedimento di definizione mediante apposita comunicazione.
3. Nel caso di coobbligati, ove sia intervenuto l'accertamento con adesione da parte di un obbligato prima della proposizione del ricorso da parte di un altro, l'ufficio richiede l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.

#### **Articolo 12-Atto di accertamento con adesione**

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto per iscritto in duplice copia ed è sottoscritto dal contribuente o da un suo procuratore e dal responsabile del procedimento.
2. L'atto deve contenere:
  - a) gli elementi di fatto e di diritto nonché i motivi della definizione;
  - b) la determinazione dell'entrata, delle sanzioni e di ogni altra somma dovuta;
  - c) le modalità e i termini per il pagamento nonché le garanzie per i casi di versamento rateale.

#### **Articolo 13 -Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo oppure della prima rata accompagnata dalla prestazione della garanzia ove prescritta.
2. Il versamento deve essere eseguito con le stesse modalità di pagamento previste per ciascun tributo e, in mancanza di un'apposita disciplina, secondo le disposizioni del regolamento generale delle entrate.
3. Il versamento dell'intero importo dovuto per effetto della definizione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
4. Entro dieci giorni dal versamento dell'importo o della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio, mediante consegna diretta, spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la quietanza dell'avvenuto pagamento e la garanzia ove prescritta. A seguito dell'acquisizione della ricevuta e dell'eventuale garanzia, l'ufficio rilascia al contribuente una copia dell'atto di accertamento con adesione.
5. Entro dieci giorni decorrenti da ciascun versamento delle rate successive, il contribuente fa pervenire all'ufficio la ricevuta dell'avvenuto pagamento mediante consegna diretta, invio telematico



oppure spedizione postale.

6. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive e nonostante il sollecito dell'ufficio, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l'importo residuo è riscosso mediante iscrizione a ruolo in un'unica soluzione a carico del contribuente e, se previsto, dello stesso soggetto garante.

**Articolo 14 - Versamento rateale**

1. Il versamento dell'importo dovuto per effetto della definizione può essere eseguito in un massimo di otto rate trimestrali elevate a dodici se l'ammontare supera i 51.645,69 Euro.
2. La prima rata deve essere versata entro venti giorni dalla redazione dell'anno di accertamento con adesione. Le rate successive sono maggiorate degli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento della definizione mediante il versamento della rata iniziale.
3. Fatti salvi i casi di pagamento rateale per la definizione dell'invito di cui all'articolo 6, comma 1, se l'importo complessivo delle rate successive alla prima supera i 51.645,69 Euro, il contribuente deve prestare idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'ISVAP, e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.